

DELIBERAZIONE – PROG. N.-

03/2015

Approvata il 23/07/2015

COPIA



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **23** del mese di **Luglio** alle **ore 18,00** presso la Sala Consiliare del Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone dei Sigg.ri:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente	Assente
Agazzano	5	Cignatta Lino	X	
Borgonovo V. Tidone	518,56	Barbieri Roberto	X	
Calendasco	5	Zangrandi Francesco	X	
Caminata	2	De Falco Carmine		X
Castel San Giovanni	393,44	Fontana Lucia	X	
Gazzola	4	Maserati Simone	X	
Gragnano Tr.nse	5	Caviati Marco	X	
Nibbiano	5	Cavallini Giovanni		X
Pecorara	3	Albertini Franco	X	
Pianello Val Tidone	5	Fornasari Gianpaolo		X
Rottofreno	6	Veneziani Raffaele	X	
Sarmato	5	Tanzi Anna	X	
Ziano P.no	5	Ghilardelli Manuel	X	
Bobbio	5	Pasquali Roberto		X
Cerignale	2	Castelli Massimo		X
Coli	4	Bertuzzi Luigi		X
Corte Brugnatella	3	Gnecchi Stefano		X
Gossolengo	5	Ghillani Angelo		X
Ottone	3	Beccia Federico		X
Piozzano	3	Lascani Antonella	X	
Rivergaro	6	Albasi Andrea		X
Travo	5	Albasi Lodovico		X
Zerba	2	Borrè Claudia		X

Oggetto: **MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 12. APPROVAZIONE PROPOSTA.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udita la discussione sul presente punto, verbalizzata e posta agli atti;

Udite le seguenti proposte, formulate dal Presidente a seguito della discussione in Assemblea

- di approvare le modifiche statutarie unicamente riferite alla istituzione dell'Amministratore unico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. R. 26 luglio 2013, n. 12, omettendo i riferimenti al recesso di dieci soci, di cui dovrà essere valutata, da parte della Regione Emilia-Romagna, la posizione alla luce della attuale carenza di Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi, da adottare da parte del Comitato di Distretto;
- di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, unitamente alla presente deliberazione di approvazione delle modifiche allo Statuto, anche le comunicazioni di recesso da soci di ASP AZALEA, presentate da dieci Comuni nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 dello Statuto vigente.

Richiamato il vigente Statuto dell'ASP AZALEA, approvato con Deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna n. 2342 del 22 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 18 novembre 2014, n. 24, con al quale quel Consesso ha approvato la proposta di modifica dello Statuto vigente, disponendo contestualmente la trasmissione a questa Assemblea, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) del medesimo Statuto;

Verificato che le modifiche proposte con il suddetto atto concernono

- ▲ l'ampliamento a nuove materie nelle "finalità e principi";
- ▲ il recepimento del recesso di 10 comuni-soci originari;
- ▲ l'adeguamento al dettato normativo della L.R. n. 12/2013 in materia di Organo di gestione;

Ritenuto, a seguito delle considerazioni emerse nella discussione in seduta, di procedere unicamente alle modifiche relative all'individuazione dell'Amministratore unico quale Organo di gestione, al fine di consentire tale semplificazione anche in assenza del Programma di riordino, così come contemplato al punto 3.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1982/2013;

Rammentato che:

- la L. R. n. 12 del 26 luglio 2013 ha introdotto "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materie di aziende pubbliche di servizi alla persona" e, nello specifico, ha previsto misure di semplificazione degli Organi di Governo delle ASP, tra i quali la figura di Amministratore Unico, al quale sono attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla legislazione regionale al Consiglio di Amministrazione;

Visti:

- l'art. 4 della suindicata L. R. 12/2013, rubricato "Semplificazione degli organi di governo delle Aziende", che al punto b), comma 1, prevede l'istituzione di un: "*Amministratore unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla legislazione*

vigente al Consiglio di amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona"; nonché al comma 2 stabilisce come: "Le misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP di cui al comma 1 si applicano altresì alle Aziende non assoggettate al processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi. A tal fine, le ASP sono tenute a presentare, almeno centoventi giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, la proposta di modifica statutaria coerente con quanto indicato al comma 1. La Regione approva i nuovi statuti che ridisciplinano l'assetto di governo delle ASP";

- la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1982/2013 "Legge Regionale 26 Luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta Regionale", in materia di riordino delle forme pubbliche della gestione nel sistema dei servizi socio-sanitari e di *governance* delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Ritenuto rendersi necessaria la modifica dello Statuto di ASP AZALEA, così come previsto dal citato art. 4 L. R. 12/2013, per quel che attiene alla istituzione di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, e che tale modifica dovrà successivamente essere approvata con atto della Giunta Regionale ;

all'unanimità dei voti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- ✶ **Di modificare** per le ragioni di cui in narrativa lo Statuto dell'Azienda;
- ✶ **Di approvare** le modifiche apportate al testo vigente, così come evidenziate nel testo comparato allegato sub a);
- ✶ **Di approvare** lo Statuto, nel testo allegato sub b), da intendersi come parte integrante della presente deliberazione;
- ✶ **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna , ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h) dello Statuto vigente, per la definitiva approvazione;
- ✶ **Di informare** la Regione Emilia-Romagna dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni di recesso presentate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente da dieci comuni del Distretto di Ponente.

=====

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente sottoscritto.

Il Segretario
F.to (Maria Beatrice Cazzola)



Il Presidente
F.to (Roberto Barbieri)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Castel San Giovanni, 7 agosto 2015

IL SEGRETARIO



N.d.R. : Le modifiche apportate al testo dello Statuto vigente sono in carattere grassetto.
Dal Capo III, art. 26, in avanti, gli articoli, anche non modificati, vengono riportati per la diversa numerazione.

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">CAPO I: ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Origini</p> <p>1. L'Azienda Pubblica di servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle due IPAB :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Casa Protetta Albesani</p> <p>L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata dal cav. Antonio Albesani con testamento olografo in data 10 febbraio 1874 ed eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, già denominata "Ricovero Albesani", assunse la denominazione di "Casa Protetta Albesani" a seguito delle modifiche apportate alla propria carta statutaria, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n° 55 del 20 gennaio 1987.</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Istituto Enrico Andreoli</p> <p>L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in Ente Morale come Ricovero per Impotenti al lavoro con Decreto Reale del 2 Marzo 1897 assunse, a ricordo del Dott. Enrico Andreoli (suo primo Presidente), la denominazione di "Istituto Enrico Andreoli" per decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1954.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Denominazione, sede e costituzione</p> <p>1. L'ASP deriva dalla trasformazione delle IPAB indicate all'art. 1, e assume la denominazione di : "AZALEA", acronimo dell'espressione: "AZienda ALbesani E</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Denominazione, sede e costituzione</p> <p>1. L'ASP deriva dalla trasformazione delle IPAB indicate all'art. 1, e assume la denominazione di : "AZALEA", acronimo dell'espressione: "AZienda ALbesani E Andreoli – Azienda</p>

<p>Andreoli – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente”.</p> <p>2. L’ L’ASP ha sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124 .</p> <p>3. L’ASP “AZALEA” è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008, che approva anche il presente Statuto.</p>	<p>Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente”.</p> <p>2. L’ L’ASP ha sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124 .</p> <p>3. L’ASP “AZALEA” è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008, che ha approvato anche lo Statuto originario.</p> <p>4. Lo Statuto originario è stato modificato in puntuale applicazione della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12, recante “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di azienda pubbliche di servizi alla persona”.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Natura giuridica e fonti normative</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto. 2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro. 3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati. 	<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Natura giuridica e fonti normative</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali, dalla legge regionale 12/2013 citata nel precedente art. 2, comma 4, e dal presente Statuto. 2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro. 3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati
<p style="text-align: center;">CAPO II: FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Finalità e principi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP persegue le finalità sottoelencate: <ol style="list-style-type: none"> a) assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale, diurna e domiciliare integrata per persone anziane, con differenziati gradi di non autosufficienza, nonché per persone comunque fisicamente e/o socialmente svantaggiate; b) accoglienza di minori e giovani adulti diversamente abili per gli aspetti 	<p style="text-align: center;">CAPO II: FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Finalità e principi</p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>

fisici, sensoriali, psichici (con esclusione dei malati mentali) onde assicurare la massima acquisizione del grado di autonomia individuale possibile attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità (con interventi di carattere sanitario per l'handicap grave);

- c) cura, educazione ed assistenza dei minori di ambo i sessi, senza famiglia o provenienti da famiglie disgregate e/o carenti sul piano educativo-economico nell'intento di offrire la possibilità di crescita e di sviluppo della persona, in ambiente idoneo (e ciò sino al completamento del progetto educativo);
- d) accoglienza alloggiativa a donne prive di famiglia in disagiate condizioni socio-economiche nonché a donne che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiari problematici e/o pregiudizievoli per la loro salute psico-fisica;
- e) prevenzione e recupero di persone a rischio di emarginazione sociale;
- f) prevenzione e recupero di persone affette da tossicodipendenza;
- g) sostegno pratico e/o economico per persone comunque in difficoltà;

2. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi di cui al comma 1, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci di cui all'art. 14.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona;

4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività ai principi indicati nella legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 ed in particolare

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei

Nessuna modifica

<p>destinatari e delle loro famiglie;</p> <p>c) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;</p> <p>d) favore per l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i> <i>Ambito territoriale di intervento</i></p> <p>1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Ponente, che comprende i Comuni di Castel San Giovanni Agazzano, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino,.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i> <i>Ambito territoriale di intervento</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>
<p>CAPO III: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>Gestione dei servizi</i></p> <p>1 L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività istituzionali di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.</p> <p>2. L'ASP può stipulare contratti per acquisire beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>

<p>3. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate secondo la normativa regionale vigente.</p> <p>4. L'ASP può partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi socio-sanitari e sociali con le forme e le modalità previste dalla normativa regionale vigente.</p> <p>5. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>Contratti di servizio</i></p> <p>1. La produzione dei servizi e la fruizione delle relative prestazioni sono regolate da contratti di servizio, così come disciplinati dalle norme regionali vigenti in merito.</p> <p>2. Il contratto di servizio disciplina, in particolare, i rapporti finanziari, gli obblighi reciprocamente assunti e le relative garanzie, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte del Comune.</p> <p>3. Il contratto è stipulato fra l'ASP ed il Comune interessato; se concerne attività comportanti integrazione socio-sanitaria, il contratto viene sottoscritto anche dall'Azienda unità sanitaria locale.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> <i>Soci</i></p> <p>1. I Soci dell'ASP sono i Comuni di :</p> <p>1.1 Castel San Giovanni 1.2 Borgonovo Val Tidone 1.3 Agazzano</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> <i>Soci</i></p>

<p>1.4 Bobbio 1.5 Calendasco 1.6 Caminata 1.7 Cerignale 1.8 Coli 1.9 Corte Brugnatella 1.10 Gazzola 1.11 Gossolengo 1.12 Gragnano Trebbiense 1.13 Nibbiano 1.14 Ottone 1.15 Pecorara 1.16 Pianello Val Tidone 1.17 Piozzano 1.18 Rivergaro 1.19 Rottofreno 1.20 Sarmato 1.21 Travo 1.22 Zerba 1.23 Ziano Piacentino</p> <p>2. I Soci di cui al comma 1 stipulano fra loro una convenzione nella quale sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le quote da ciascuno rappresentate; b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione; c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione; d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; e) la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra Soci e non sia definito dal presente Statuto. 	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> <i>Ingresso di nuovi Soci enti pubblici</i> <i>Territoriali</i></p> <p>1. Con deliberazione dell'Assemblea, potranno essere ammessi tra i Soci altri</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> <i>Ingresso di nuovi Soci enti pubblici</i> <i>Territoriali</i></p> <p>1. Con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza di cui</p>

<p>enti pubblici territoriali, con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3.</p>	<p>all'art. 17, comma 3, potranno essere ammessi tra i Soci altri enti pubblici territoriali.</p> <p>2. L'ingresso di nuovi soci comporta la revisione della convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> <i>Recesso</i></p> <p>1. I Soci non possono recedere dall'ASP prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua costituzione ovvero dalla successiva ammissione a Socio.</p> <p>2. L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci e ad ogni Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno; il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta la ridefinizione delle quote stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.</p> <p>3. Al Socio che recede vengono restituiti i beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti all'ASP, con eccezione dei beni delle Ipab di cui all'articolo 1 e di quelli derivanti dalle loro trasformazioni.</p> <p>4. Al Socio recedente viene attribuita una quota del patrimonio acquisito dall'ASP nel corso della gestione (ad eccezione dei beni derivanti dalla trasformazione delle IPAB di cui all'articolo 1) in ragione dell'ottanta per cento della sua quota di partecipazione; se detto patrimonio non è frazionabile si procede mediante conguaglio finanziario.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> <i>Recesso</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <i>Modificazione delle quote attribuite ai Soci</i></p> <p>1. Le quote di rappresentanza di cui all'art. 8, comma 2, sono modificate in conseguenza del conferimento di beni, ovvero di servizi da parte dei Soci o a seguito di ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali ovvero a seguito di recesso dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <i>Modificazione delle quote attribuite ai Soci</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>

<p style="text-align: center;">ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> <i>Organi</i></p> <p>1. Sono organi dell'ASP a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio di amministrazione c) il Presidente d) l'Organo di Revisione contabile</p>	<p style="text-align: center;">ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> <i>Organi</i></p> <p>1. Sono organi dell'ASP a) l'Assemblea dei Soci b) l'Amministratore Unico c) l'Organo di Revisione contabile</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO I : DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>Composizione e durata in carica</i></p> <p>1. L'Assemblea dei Soci si compone dei rappresentanti dei Soci nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di rappresentanza, così come determinata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.</p> <p>2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve risultare in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dai Sindaci può essere revocata dagli stessi in qualsiasi momento.</p> <p>3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei Soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria; in questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.</p> <p>4. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Soci enti pubblici territoriali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO I : DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>Composizione e durata in carica</i></p> <p>1. L'Assemblea dei Soci si compone dei rappresentanti dei Soci nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di rappresentanza, così come determinata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.</p> <p>2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve risultare in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; tale delega può essere revocata in qualsiasi momento da chi ebbe a rilasciarla.</p> <p>3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei Soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria; in questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.</p> <p>4. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Soci enti pubblici territoriali.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p>

<i>Competenze</i>	<i>Competenze</i>
<p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'ASP; b. nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e li revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente; c. formula, se l'Organo di Revisione contabile è monocratico, la terna dei nominativi da segnalare alla Regione, ovvero – se l'Organo è collegiale - nomina due componenti dell'Organo di Revisione contabile; d. definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori ed il compenso dovuto all'Organo di Revisione contabile; e. approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; f. approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, in caso di perdita d'esercizio, il piano di rientro; nei casi di cui all'art. 24 , comma 2 lettera c), la perdita è ripartita su tutti i Soci in misura proporzionale alla quota di rappresentanza di cui ciascuno è portatore; g. approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile; h. delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione; i. delibera l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali; j. prende atto del recesso di Soci di cui all'art. 10; k. adotta il proprio Regolamento di 	<p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'ASP; b. nomina l'Amministratore Unico e lo revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente; c. formula, se l'Organo di Revisione contabile è monocratico, la terna dei nominativi da segnalare alla Regione, ovvero – se l'Organo è collegiale - nomina due componenti dell'Organo di Revisione contabile; d. definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità e i gettoni di presenza spettanti all'Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'Organo di Revisione contabile; e. approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; f. approva, su proposta dell'Amministratore Unico, in caso di perdita d'esercizio, il piano di rientro; nei casi di cui al successivo art. 24 , comma 3 lettera e), la perdita è ripartita su tutti i Soci in misura proporzionale alla quota di rappresentanza di cui ciascuno è portatore; g. approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile; h. delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione; i. delibera l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali; j. prende atto del recesso di Soci di cui al precedente art. 10;

<p>funzionamento.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.</p>	<p>k. adotta il proprio Regolamento di funzionamento.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente dell'Assemblea viene da questa nominato a maggioranza nel proprio seno; il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea disciplina la durata dell'incarico e le cause e modalità di revoca dello stesso.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il componente con la più alta quota di rappresentanza o, a parità, il più anziano di età.</p> <p>3. Spetta al Presidente:</p> <p>a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno;</p> <p>b) presiedere l'Assemblea e sottoscriverne gli atti;</p> <p>c) compiere – avvalendosi del Segretario – tutti gli atti necessari per istruire nonché per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;</p> <p>d) adottare ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16 Convocazione e sedute</i></p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al successivo art. 19.</p> <p>2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare:</p> <p>a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;</p> <p>b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.</p> <p>3. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, nei seguenti casi:</p> <p>a) su iniziativa del suo Presidente;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16 Convocazione e sedute</i></p> <p>1 L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al successivo art. 19.</p> <p>2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare:</p> <p>a. il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;</p> <p>b. il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.</p> <p>3 L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento:</p> <p>a) su iniziativa del suo Presidente;</p>

<p>b) quando ne sia fatta domanda da quattro dei propri componenti o comunque da un numero di Soci che rappresentino almeno il trentatré per cento delle quote di rappresentanza; nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare ed il Presidente ha l'obbligo di diramare le convocazioni entro venti giorni dal ricevimento;</p> <p>c) su richiesta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o suo delegato.</p>	<p>b) quando ne sia fatta domanda da quattro dei propri componenti o comunque da un numero di Soci che rappresentino almeno il trentatré per cento delle quote di rappresentanza; nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare ed il Presidente ha l'obbligo di diramare le convocazioni entro venti giorni dal ricevimento;</p> <p>c) su richiesta dell' Amministratore Unico.</p> <p>4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, l' Amministratore Unico</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Validità delle sedute e deliberazioni</i></p> <p>1. Le sedute sono valide – in prima convocazione – con la presenza di almeno quattro componenti, che esprimano complessivamente, almeno il sessantasette per cento delle quote di rappresentanza; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso e comunque entro dieci giorni dalla prima convocazione, per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre dei componenti l'Assemblea che rappresentino comunque la maggioranza delle quote di rappresentanza; ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.</p> <p>3. Sono approvate col voto favorevole di almeno quattro componenti che rappresentino comunque almeno il sessantasette per cento delle quote le deliberazioni riguardanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. gli indirizzi generali dell'ASP;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Validità delle sedute e deliberazioni</i></p> <p>1. Le sedute sono valide – in prima convocazione – con la presenza di almeno quattro componenti, che esprimano complessivamente, almeno il sessantasette per cento delle quote di rappresentanza; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso e comunque entro dieci giorni dalla prima convocazione, per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre dei componenti l'Assemblea che rappresentino comunque la maggioranza delle quote rappresentate in seduta; ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.</p> <p>3. Sono approvate col voto favorevole di almeno quattro componenti che rappresentino comunque almeno il sessantasette per cento delle quote le deliberazioni riguardanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. gli indirizzi generali dell'ASP;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. la nomina e la revoca dell'</p>

<p>b. la revoca di singoli componenti ovvero dell'intero Consiglio di amministrazione;</p> <p>c. la nomina di due componenti dell'Organo di Revisione contabile nel caso del Collegio dei revisori, ovvero la designazione della terna di nominativi nel caso del Revisore unico;</p> <p>d. le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;</p> <p>e. l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;</p> <p>f. il proprio Regolamento di funzionamento.</p> <p>4. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.</p> <p>5. I verbali delle sedute e delle deliberazioni adottate sono redatti e sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'Assemblea.</p> <p>6. Sono pubblicizzate, con le modalità definite dalla Regione, le deliberazioni che approvano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano programmatico, - il bilancio pluriennale di previsione, - il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di <i>budget</i>, - il bilancio consuntivo con gli allegati previsti dal Regolamento di contabilità. <p>7. Per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza assembleare dispone il Regolamento di funzionamento della Assemblea, di cui al successivo art. 19.</p>	<p>Amministratore Unico;</p> <p>c. la nomina di due componenti dell'Organo di Revisione contabile nel caso del Collegio dei revisori, ovvero la designazione della terna di nominativi nel caso del Revisore unico;</p> <p>d. le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;</p> <p>e. l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;</p> <p>f. il proprio Regolamento di funzionamento.</p> <p>4. Per la nomina dell' Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.</p> <p>5. I verbali delle sedute e delle deliberazioni adottate sono redatti e sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'Assemblea.</p> <p>6. Sono pubblicizzate, con le modalità definite dalla Regione, le deliberazioni che approvano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano programmatico, - il bilancio pluriennale di previsione, - il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di <i>budget</i>, - il bilancio consuntivo con gli allegati previsti dal Regolamento di contabilità. <p>7. Per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza assembleare dispone il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, di cui al successivo art. 19.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 Segretario</i></p> <p>1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un dipendente dell'ASP, designato stabilmente dal Direttore,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 Segretario</i></p>

<p>sentito il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, ne svolge le funzioni il membro più giovane dell'Assemblea, assistito da un dipendente dell'ASP designato dal Direttore.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><i>Articolo 19</i> <i>Regolamento per il funzionamento</i></p> <p>1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, adottato con la maggioranza di cui all'articolo 17, comma 3, che disciplina in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le modalità di convocazione e di recapito degli avvisi b) la formulazione dell'ordine del giorno e la documentazione concernente i singoli punti da trattare c) lo svolgimento delle sedute (appello – relazione – dibattito – dichiarazioni di voto – votazioni – proclamazione dei risultati) d) la eventuale partecipazione di invitati e) la verbalizzazione f) le modalità di impulso e di controllo da parte dei singoli componenti 	<p><i>Articolo 19</i> <i>Regolamento per il funzionamento</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p>CAPO II: DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p><i>Articolo 20</i> <i>Composizione e nomina</i></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri nominati dall'Assemblea, fuori dal proprio seno e scelti fra coloro che siano in possesso di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.</p> <p>2. Al fine di garantire la massima rappresentatività dei soci, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene</p>	<p>CAPO II: DELL'ORGANO DI GESTIONE</p> <p><i>Articolo 20</i> <i>Composizione e nomina</i></p> <p>1. L'Organo di gestione è composto da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea, fuori dal proprio seno e scelto fra coloro che siano in possesso di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, con particolare esperienza nella gestione di servizi sociali.</p> <p>2. Non può essere nominato Amministratore Unico dell'ASP chi versi in una delle cause di</p>

<p>secondo la seguente procedura:</p> <p>a) ciascun componente l'Assemblea dei Soci ha facoltà di presentare fino a tre candidati a membri del Consiglio di amministrazione;</p> <p>b) ogni candidatura presentata deve essere accompagnata da un <i>curriculum</i> dimostrativo del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;</p> <p>c) tutte le candidature presentate costituiscono la rosa dei candidati, la quale è sottoposta all'Assemblea dei Soci per la votazione;</p> <p>d) ciascun componente l'Assemblea dei Soci esprime, con voto palese, i nominativi dei candidati, fino ad un massimo di cinque, che intende votare;</p> <p>e) risultano eletti, in ordine decrescente, coloro che abbiano riportato un quoziente pari almeno al sessantasette per cento delle quote di rappresentanza presenti in seduta;</p> <p>f) se dopo la prima votazione non risulta nominato il <i>plenum</i>, si procede ad una seconda votazione limitata al numero di membri del Consiglio di amministrazione ancora da eleggere;</p> <p>g) se dopo le due votazioni di cui ai precedenti punti d) ed f) qualcuno dei candidati non abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i candidati (in numero doppio di quello dei membri ancora da eleggere) che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi: vengono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato un quoziente almeno pari alla maggioranza delle quote di rappresentanza presenti in seduta;</p> <p>h) in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato maggiore di età</p>	<p>incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.</p> <p>3. Sono ammesse candidature presentate da almeno quattro Soci, corredate da un curriculum dimostrativo del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, da conservare agli atti dell'ASP.</p> <p>4. La nomina è fatta con voto palese e con la maggioranza di cui al precedente art. 17, comma 3.</p> <p>5. L'Assemblea designa, altresì, chi deve sostituire l'Amministratore Unico in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i> <i>Durata in carica</i></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, che deve avvenire non oltre</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i> <i>Durata in carica</i></p> <p>1. L' Amministratore Unico dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, che deve avvenire non oltre venti giorni dalla nomina assembleare;</p>

<p>venti giorni dalla nomina assembleare; dopo la scadenza naturale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.</p> <p>2. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili per una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione o di decadenza di cui all'art. 22, o di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 23.</p>	<p>dopo la scadenza naturale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore.</p> <p>2. L' Amministratore Unico è rinominabile per una sola volta, anche quando la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio a seguito della decadenza o della revoca del precedente Amministratore Unico.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i> <i>Decadenza, dimissioni e surrogazioni</i></p> <p>1. Il Consigliere decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengono cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale; il Consigliere decade, inoltre, negli altri casi previsti dalla normativa regionale.</p> <p>2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.</p> <p>3. Le dimissioni contestuali ovvero la cessazione, per qualunque motivo, dalla carica, della maggioranza dei suoi componenti comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. La surrogazione del Consigliere decaduto, dimessosi o comunque cessato anticipatamente dalla carica è disposta dall'Assemblea entro trenta giorni; il surrogante dura in carica quanto sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i> <i>Decadenza, dimissioni e revoca</i></p> <p>1. L' Amministratore Unico decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale; l'Amministratore Unico, inoltre, decade negli altri casi previsti dalla normativa regionale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncia entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.</p> <p>2. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.</p> <p>3. L'Assemblea dei Soci adotta, con il quorum di cui all'art. 17, comma 3, l'atto di revoca dell'Amministratore Unico, nei casi e con le modalità e procedure previste dalla disciplina regionale.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Revoca</i></p> <p>1. L'Assemblea dei Soci adotta, con il <i>quorum</i> di cui all'art. 17, comma 3, l'atto di revoca di singoli membri ovvero dell'intero Consiglio di amministrazione, nei casi e con le modalità e procedure previste dalla disciplina regionale</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Surrogazione e obbligo di astensione</i></p> <p>1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dell'Amministratore Unico dimissionario o decaduto entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.</p> <p>2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.</p> <p>3. L' Amministratore Unico che surroga quello anzitempo cessato per qualsiasi causa dalla carica dura in carica fino al termine del periodo in cui sarebbe rimasto in carica l' Amministratore Unico cessato.</p> <p>4. L' Amministratore Unico è obbligato ad astenersi dal deliberare atti o provvedimenti nei quali abbia interesse personale egli stesso, il coniuge o suoi parenti entro il quarto grado o i suoi affini entro il secondo grado; se l'atto o il provvedimento è indifferibile, esso viene adottato – se conveniente per l'ASP – dal vicario dell' Amministratore Unico.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ruolo ed attribuzioni</i></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.</p> <p>2. Al Consiglio di amministrazione compete, in particolare, l'adozione dei seguenti atti:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. le proposte (da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci) di: piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ruolo ed attribuzioni</i></p> <p>1. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'ASP; sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP e in particolare alla esecuzione degli atti; partecipa, inoltre, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>2. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.</p> <p>3. L'Amministratore Unico è l'organo di gestione che dà attuazione agli indirizzi generali definiti</p>

<p>delle attività;</p> <p>b. le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>c. la proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai Soci in misura proporzionale alle quote di rappresentanza di cui ciascuno è portatore;</p> <p>d. i regolamenti organizzativi gestionali e dei servizi;</p> <p>e. i capitoli riguardanti provviste e i contratti-quadro, per acquisire beni e servizi;</p> <p>f. gli accordi aziendali interni nei casi e nelle materie ammesse, sempre che non sussista contrasto con i contratti collettivi di lavoro;</p> <p>g. i programmi occupazionali;</p> <p>h. il proprio Regolamento di funzionamento.</p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:</p> <p>a) mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali dell'ASP con le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi di lavoro;</p> <p>b) nomina, con le modalità dettate dal Regolamento di organizzazione, il Direttore e ne dispone la revoca dell'incarico con le modalità fissate dall'art. 32, comma 3;</p> <p>c) autorizza il Presidente a stare in giudizio, salvo che si tratti di vertenze relative alla riscossione dei crediti discendenti dal normale esercizio aziendale;</p> <p>d) predispone progetti e proposte per l'Assemblea;</p> <p>e) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dall'Assemblea stessa e può chiederne la convocazione per la trattazione di</p>	<p>dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:</p> <p>a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>b) proposte di modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) regolamenti organizzativi, gestionali e dei servizi;</p> <p>d) nomina del Direttore;</p> <p>e) proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio (nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste sono assunte dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza).</p> <p>4. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>singole questioni di interesse per l'ASP;</p> <p>f) fornisce, tramite il suo Presidente, ai singoli Soci che ne abbiano fatto richiesta tutte le informazioni ritenute necessarie sull'andamento gestionale dell'ASP.</p> <p>4. La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di amministrazione e del suo funzionamento è stabilita dal proprio Regolamento di funzionamento.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i> <i>Convocazione e sedute</i></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le modalità stabilite nel proprio Regolamento di funzionamento ; possono chiedere la convocazione due componenti del Consiglio ovvero il Presidente dell'Assemblea ed in tali ipotesi il Presidente o chi ne fa le veci ha l'obbligo di diramare la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta.</p> <p>2. Le sedute sono valide con la presenza di tre componenti e le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità e non computandosi nel <i>quorum</i> deliberativo chi si astenga.</p> <p>3. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti entro il quarto grado od affini entro il secondo.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione o il suo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i> <i>Convocazione e svolgimento delle sessioni deliberative</i></p> <p>1. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico sono da lui stesso convocate o per proprio impulso o su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei Soci con l'indicazione degli argomenti da trattare; in tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.</p> <p>2. Alle sessioni deliberative dell'Amministratore Unico partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.</p> <p>3. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico non sono pubbliche.</p> <p>4. Di ogni sessione deliberativa è steso il verbale, costituito dalle singole deliberazioni, a cura di un Segretario; le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da altro dipendente da lui designato.</p> <p>5. I verbali delle sessioni sono firmati dall'Amministratore Unico e da chi ha svolto le funzioni di segretario.</p>

<p>Presidente (anche su proposta del Direttore) possono far partecipare, per chiarimenti o comunicazioni, alle sedute, persone estranee al collegio; le decisioni vengono comunque prese in assenza degli invitati.</p> <p>5. Le sedute non sono pubbliche e la verbalizzazione delle stesse è affidata ad un dipendente dell'ASP, individuato dal Direttore;</p> <p>6. Il Direttore partecipa alle sedute con funzioni consultive e con la facoltà di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni;</p> <p>7. I verbali delle sedute e le deliberazioni adottate sono firmate da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di verbalizzazione .</p> <p>8. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio viene pubblicato entro quindici giorni dalla seduta mediante affissione nell'albo aziendale per dieci giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>9. Per la pubblicizzazione delle deliberazioni che approvano i documenti contabili si osservano le modalità definite dalle norme regionali previste in materia.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO III: DEL PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 <i>Nomina e durata in carica</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica quanto il Consiglio stesso.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Compensi e rimborsi spese</p> <p>1. All'Amministratore Unico è corrisposta indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale; spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 27</i> <i>Ruolo ed attribuzioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP. 2. In particolare il Presidente <ol style="list-style-type: none"> a. convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede; b. firma gli atti e la corrispondenza aziendale; c. vigila sull'andamento gestionale dell'ASP e sull'operato del Direttore; d. comunica all'Assemblea le vacanze della carica di Consigliere a seguito di, morte o dimissioni, entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate o siano venute a sua conoscenza; e. provvede a trasmettere all'Assemblea le proposte di deliberazioni di competenza di tale organo; f. partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci. 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 27</i> <i>Pubblicazione degli atti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elenco degli atti adottati dall'Amministratore Unico viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della sessione mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci. 2. La pubblicizzazione dei documenti contabili avviene nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale. 3. L'elenco degli atti adottati dall'Assemblea dei Soci viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della seduta mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i> <i>Sostituzione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, il quale viene eletto dal Consiglio di amministrazione subito dopo il Presidente e con le stesse modalità. 2. In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, intendendo per anzianità l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio di amministrazione ovvero, a parità di appartenenza, l'età. 	<p style="text-align: center;">CAPO IV: DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i> Composizione, nomina e durata in carica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Organo di Revisione contabile è costituito di tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore all'importo stabilito dalla Regione; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. 2. L'Organo di Revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore all'importo di cui al comma 1; in questo caso il Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci. 3. I componenti dell'Organo di Revisione contabile devono essere iscritti nel

	<p>Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39; non possono essere nominati Revisori dell'ASP coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.</p> <p>4. L'Organo di Revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.</p>
<p><i>CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI</i></p> <p><i>Articolo 29</i> <i>Compensi e rimborsi spese</i></p> <p>1. Ai componenti l'Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, semprechè il rimborso non sia stato richiesto all'Ente di appartenenza.</p> <p>2. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti indennità di carica e gettoni di presenza determinati dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale; spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.</p>	<p>Art. 29 Attribuzioni, funzionamento ed indennità</p> <p>1. L'Organo di Revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.</p> <p>2. L'Organo di revisione contabile compie le verifiche trimestrali di cassa ed interviene – se invitato – all'Assemblea dei Soci; su invito dell'Amministratore Unico può partecipare alle sessioni deliberatorie dell'Organo di Gestione.</p> <p>3. Ai componenti l'Organo di Revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.</p>
<p><i>CAPO V: DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE</i></p> <p><i>Articolo 30</i> <i>Composizione, nomina e durata in carica</i></p> <p>1. L'Organo di Revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore all'importo stabilito dalla Regione; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.</p>	<p>TITOLO IV NORME DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>CAPO I: DEL DIRETTORE</p> <p><i>Articolo 30</i> <i>Ruolo ed attribuzioni</i></p> <p>1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie</p>

<p>2. L'Organo di Revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore all'importo di cui al comma 1; in questo caso il Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>3. L'Organo di Revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-<i>bis</i> e 2409-<i>ter</i> del codice civile.</p> <p>4. L'Organo di Revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.</p> <p>5. Ai componenti l'Organo di Revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.</p> <p>6. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.</p>	<p>e strumentali assegnate dall'Amministratore stesso; il Regolamento di organizzazione ne specifica i compiti e le attribuzioni;</p> <p>2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi e tecnici dell'ASP.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV NORME DI AMMINISTRAZIONE CAPO I: DEL DIRETTORE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i> <i>Ruolo ed attribuzioni</i></p> <p>1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di stesso; il Regolamento di organizzazione ne specifica i compiti e le attribuzioni;</p> <p>2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i> <i>Nomina e trattamento del Direttore</i></p> <p>1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, entro quindici giorni dall'avvenuto suo insediamento, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione; la durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.</p> <p>2. Il Direttore ha un rapporto esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di</p>

<p>necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi e tecnici dell'ASP.</p>	<p>carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Durante la vigenza del suo incarico, questo non può essere revocato se non per giusta causa; i motivi della revoca devono essere contestati per iscritto dall'Amministratore Unico, con invito a presentare per iscritto ed entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni. 4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento organizzativo. 5. Il Direttore designa, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, chi, tra il personale dell'ASP, deve esercitare le funzioni vicarie in base a quanto stabilito nel Regolamento organizzativo; di tale designazione il Direttore informa l'Amministratore Unico.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i> <i>Nomina e trattamento del Direttore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione entro quindici giorni dall'avvenuto insediamento di tale organo, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione; la durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. 2. Il Direttore ha un rapporto esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 3. Durante la vigenza del suo incarico, questo non può essere revocato se non per giusta causa; i motivi della revoca devono essere contestati per iscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con invito a 	<p style="text-align: center;"><i>CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</i> <i>Articolo 32</i> <i>Organizzazione dei servizi e degli uffici</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministratore Unico, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, a dettare gli indirizzi per l'organizzazione complessiva dell'ASP e per la programmazione gestionale delle attività. 2. Con gli atti di cui al comma 1 sono assegnate al Direttore le risorse per le diverse finalità gestionali, secondo l'articolazione complessiva dei servizi e degli uffici. 3. L'attività dell'ASP è informata a criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

<p>presentare per iscritto ed entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni.</p> <p>4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento organizzativo.</p> <p>5. Il Direttore designa, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, chi, tra il personale dell'ASP, deve esercitare le funzioni vicarie in base a quanto stabilito nel Regolamento organizzativo; di tale designazione il Direttore informa il Consiglio di amministrazione.</p>	<p>4. L'attività aziendale si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, riservati al livello tecnico.</p> <p>5. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili dei servizi e degli uffici nell'ambito del contingente di personale disponibile.</p> <p>6. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che regola, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di reclutamento.</p> <p>7. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui al successivo art. 33.</p>
<p><i>CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</i></p> <p><i>Articolo 33</i> <i>Organizzazione dei servizi e degli uffici</i></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, a dettare gli indirizzi per l'organizzazione complessiva dell'ASP e per la programmazione gestionale delle attività.</p> <p>2. Con gli atti di cui al comma 1 sono assegnate al Direttore le risorse per le diverse finalità gestionali, secondo l'articolazione complessiva dei servizi e</p>	<p><i>Articolo 33</i> <i>Personale</i></p> <p>1. Il personale già dipendente delle IPAB conserva, all'atto del trasferimento, la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione – ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 4 maggio 2001 n. 207 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.</p>

<p>degli uffici.</p> <p>3. L'attività dell'ASP è informata a criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.</p> <p>4. L'attività aziendale si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, riservati al livello tecnico.</p> <p>5. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili dei servizi e degli uffici nell'ambito del contingente di personale disponibile.</p> <p>6. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che regola, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di reclutamento.</p> <p>7. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui al successivo art. 34.</p>	<p>2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali.</p> <p>3. La struttura organizzativa aziendale dev'essere flessibile, indirizzata ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da raggiungere, aperta agli apporti specialistici esterni, e funzionalmente integrata.</p> <p>4. Detta organizzazione deve essere improntata, per quanto riguarda le articolazioni, a criteri di piena autonomia, di puntuale funzionalità e di economicità di gestione e, per quanto concerne il personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 34 Personale</i></p> <p>1. Il personale già dipendente delle IPAB conserva, all'atto del trasferimento, la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione – ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 4 maggio 2001 n. 207 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 34 Patrimonio</i></p> <p>1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1, al momento della trasformazione b) conferiti in proprietà dagli Enti pubblici Soci dell'ASP impiegabili per il perseguimento

<p>effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Nelle more dell' individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali.</p> <p>3. La struttura organizzativa aziendale dev'essere flessibile, indirizzata ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da raggiungere, aperta agli apporti specialistici esterni, e funzionalmente integrata.</p> <p>4. Detta organizzazione deve essere improntata, per quanto riguarda le articolazioni, a criteri di piena autonomia, di puntuale funzionalità e di economicità di gestione e, per quanto concerne il personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.</p>	<p>degli scopi aziendali c) acquisiti successivamente.</p> <p>2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica, per ciascun bene, il Comune che si intende lo abbia conferito; indica, altresì, l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.</p> <p>3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 35 Patrimonio</i></p> <p>1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili</p> <p style="margin-left: 20px;">a) di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1, al momento della trasformazione</p> <p style="margin-left: 20px;">b) conferiti in proprietà dagli enti pubblici Soci dell'ASP impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali</p> <p style="margin-left: 20px;">c) acquisiti successivamente.</p> <p>2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica, per ciascun bene, il Comune che si intende lo abbia conferito; indica, altresì, l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.</p> <p>3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 35 Equilibrio di gestione</i></p> <p>1. L'ASP informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.</p> <p>2. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dal presente Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio.</p> <p>3. In caso di perdita di esercizio, l'Amministratore Unico presenta all'Assemblea dei Soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. f), una relazione che indica le cause ed i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i> <i>Equilibrio di gestione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 2. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dal presente Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio. 3. In caso di perdite di esercizio, si applicano le norme di cui all'art. 24, comma 2, lettera c). 4. In caso di perdita di esercizio, il Consiglio di amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci una relazione che indica le cause ed i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i> <i>Regolamentazione contabile e tesoreria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito Regolamento di contabilità, coerente con lo schema tipo di emanazione regionale. 2. Il servizio di cassa è svolto dal Tesoriere; il servizio di tesoreria è affidato dall'Amministratore Unico ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione e con le modalità stabilite nel Regolamento contabile. 3. I mandati di pagamento sono firmati dall'Amministratore Unico e dal Responsabile contabile ovvero dai rispettivi vicari; per le reversali d'incasso è sufficiente una delle due firme previste per i mandati di pagamento.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i> <i>Regolamentazione contabile e tesoreria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito Regolamento di contabilità, coerente con lo schema tipo di emanazione regionale. 2. Il servizio di cassa è svolto dal Tesoriere; il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di amministrazione ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione e con le modalità stabilite nel Regolamento contabile. 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i> <i>Bilancio e conto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 2. Ogni anno l'Amministratore Unico, entro il termine regolamentare, predispone il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea e lo correda della documentazione necessaria. 3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

	<p>4. Entro il termine previsto dal Regolamento contabile il Direttore presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, informandone l'Organo di Revisione contabile.</p> <p>5. Gli adempimenti successivi per l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico e per l'acquisizione del referto dell'Organo di Revisione contabile e per l'inoltro all'Assemblea, con la documentazione prescritta, sono precisati nel Regolamento contabile.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 38</i> <i>Bilancio e conto</i></p> <p>1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Ogni anno il Consiglio di amministrazione, entro il termine regolamentare, predispone il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea e lo correda della documentazione necessaria.</p> <p>3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>4. Entro il termine previsto dal Regolamento contabile il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, informandone l'Organo di Revisione contabile.</p> <p>5. Gli adempimenti successivi per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e per l'acquisizione del referto dell'Organo di Revisione contabile e per l'inoltro all'Assemblea, con la documentazione prescritta, sono precisati nel Regolamento contabile.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 38</i> <i>Attività negoziale e spese in economia</i></p> <p>1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni, l'affidamento di servizi in genere.</p> <p>2. Nello stesso Regolamento vengono determinate la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere direttamente in economia</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 39</i> <i>Attività negoziale e spese in economia</i></p> <p>1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni, l'affidamento di servizi in genere.</p> <p>2. Nello stesso Regolamento vengono determinate la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere direttamente in economia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 39</i> <i>Albo aziendale</i></p> <p>1. L'ASP pubblica i propri atti destinati alla generalità dei cittadini e gli avvisi ad un proprio albo istituito presso la sede legale dell'ASP.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 40</i> <i>Albo aziendale</i></p> <p>1. L'ASP pubblica i propri atti destinati alla generalità dei cittadini e gli avvisi ad un proprio albo istituito presso la sede legale dell'ASP.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 40</i> <i>Accesso agli atti</i></p> <p>1. Un apposito Regolamento detta le norme per l'accesso agli atti dell'ASP, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 41</i> <i>Accesso agli atti</i></p> <p>1. Un apposito Regolamento detta le norme per l'accesso agli atti dell'ASP, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 41</i> <i>Rapporti col Terzo Settore</i></p> <p>1. L'ASP intrattiene con i soggetti riconducibili al Terzo Settore rapporti di collaborazione e di progettazione sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 42</i> <i>Rapporti col Terzo Settore</i></p> <p>1. L'ASP intrattiene con i soggetti riconducibili al Terzo Settore rapporti di collaborazione e di progettazione sociale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 42</i> <i>Rapporti col volontariato e l'associazionismo</i></p> <p>1. L'ASP riconosce al volontariato organizzato la possibilità di collaborare con l'ASP per il conseguimento delle finalità elencate al precedente articolo 4.</p> <p>2. Le organizzazioni accolte presso le strutture dell'ASP devono risultare iscritte negli appositi registri regionali o provinciali del volontariato e/o dell'associazionismo.</p> <p>3. La collaborazione di tali organizzazioni</p>

	<p>con l'ASP è disciplinata da un'apposita convenzione, in cui vengono definiti gli obblighi e gli impegni reciproci.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 43</i> <i>Rapporti col volontariato e l'associazionismo</i></p> <p>1. L'ASP riconosce al volontariato organizzato la possibilità di collaborare con l'ASP per il conseguimento delle finalità elencate al precedente articolo 4.</p> <p>2. Le organizzazioni accolte presso le strutture dell'ASP devono risultare iscritte negli appositi registri regionali o provinciali del volontariato e/o dell'associazionismo.</p> <p>3. La collaborazione di tali organizzazioni con l'ASP è disciplinata da un'apposita convenzione, in cui vengono definiti gli obblighi e gli impegni reciproci.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 43</i> <i>Rappresentanze degli utenti</i></p> <p>1. L'ASP cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine a distribuzione, funzionamento e gradimento dei servizi sul territorio.</p> <p>2. A tal fine l'ASP si impegna a :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovere assemblee e/o incontri con associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi; b) realizzare pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'ASP e le migliori modalità di fruizione dei servizi; c) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta. <p>3. L'ASP predispone periodicamente ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 44</i> <i>Rappresentanze degli utenti</i></p> <p>1. L'ASP cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine a distribuzione, funzionamento e gradimento dei servizi sul territorio.</p> <p>2. A tal fine l'ASP si impegna a :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovere assemblee e/o incontri con associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi; b) realizzare pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'ASP e le migliori modalità di fruizione dei servizi; c) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta. 	<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 44</i> <i>Rinvio generale</i></p> <p>1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di ASP nonché alle disposizioni in materia di autonomie locali, in quanto compatibili.</p>

<p>3. L'ASP predispone periodicamente ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 45</i> <i>Rinvio generale</i></p> <p>1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di ASP nonché alle disposizioni in materia di autonomie locali, in quanto compatibili.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 45</i> <i>Modifiche statutarie</i></p> <p>1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3 e sottoposte all'approvazione della Regione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 46</i> <i>Modifiche statutarie</i></p> <p>1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3 e sottoposte all'approvazione della Regione</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 46</i> <i>Estinzione</i></p> <p>1. Poiché l'ASP ha durata illimitata, la sua estinzione è disposta dalla Regione, su conforme proposta deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.</p> <p>2. L'atto estintivo di cui al precedente comma 1 dispone per la liquidazione dei beni e delle attività.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 47</i> <i>Revisione dello Statuto</i></p> <p>1. Fatti salvi i necessari adeguamenti di legge, è esclusa ogni revisione del presente Statuto prima che sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'ASP.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 47</i> <i>Adozione dei regolamenti</i></p> <p>1. I Regolamenti di cui ai precedenti art. 24, comma 3, lett. c) - art. 32, comma 6 - art. 36, comma 1 - art. 38, comma 1 - art. 40, comma 1, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro diciotto mesi dalla data di costituzione dell'ASP.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 48</i> <i>Estinzione</i></p> <p>1. Poiché l'ASP ha durata illimitata, la sua estinzione è disposta dalla Regione, su conforme proposta deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.</p>	

<p>2. L'atto estintivo di cui al precedente comma 1 dispone per la liquidazione dei beni e delle attività.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 49</i> <i>Adozione dei regolamenti</i></p> <p>1. I Regolamenti di cui ai precedenti art. 24, comma 2, lett. h) - art. 33, comma 6 - art. 37, comma 1 - art. 39, comma 1 - art. 41, comma 1, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro diciotto mesi dalla data di costituzione dell'ASP.</p>	

AZALEA

(Azienda Albesani E Andreoli)

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PONENTE**

STATUTO

**Lo Statuto originario è stato approvato (contestualmente alla costituzione dell'ASP)
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione
della Giunta Regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008; il suo testo è stato adeguato alla
sopravvenuta legge regionale 26 luglio 2013, n. 12.**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Art. 1 – Origini	pag. 1
Art. 2 – Denominazione, sede e costituzione	pag. 1
Art. 3 – Natura giuridica e fonti normative	pag. 2

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE

Art. 4 – Finalità e principi	pag. 2
Art. 5 – Ambito territoriale d'intervento	pag. 3

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Art. 6 – Gestione dei servizi	pag. 3
Art. 7 – Contratti di servizio	pag. 4

TITOLO II
SOCI

Art. 8 – Soci iniziali e rispettive quote	pag. 4
Art. 9 – Ingresso di nuovi Soci	pag. 5
Art. 10 – Recesso	pag. 5
Art. 11 – Modificazione delle quote attribuite ai Soci	pag. 5

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 12 – Organi	pag. 6
------------------	--------

CAPO I: DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Composizione e durata in carica	pag. 6
Art. 14 – Competenze	pag. 6
Art. 15 – Presidente	pag. 7

Art. 16 – Sedute	pag. 7
Art. 17 – Validità delle sedute e deliberazioni	pag. 8
Art. 18 – Segretario	pag. 9
Art. 19 – Regolamento per il funzionamento	pag. 9

CAPO II: DELL'ORGANO DI GESTIONE

Art. 20 – Composizione e nomina	pag. 9
Art. 21 – Durata in carica	pag. 10
Art. 22 – Decadenza, dimissioni e revoca	pag. 10
Art. 23 – Surrogazione ed obblighi di astensione	pag. 11
Art. 24 – Ruolo ed attribuzioni	pag. 11
Art. 25 – Convocazione e svolgimento delle sessioni deliberative	pag. 12

CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 – Indennità e rimborsi di spese	pag. 12
Art. 27 – Pubblicazione degli atti	pag. 12

CAPO IV: DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 28 – Composizione, nomina e durata in carica	pag. 13
Art. 29 – Attribuzioni, funzionamento e indennità	pag. 13

TITOLO IV NORME DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I: DEL DIRETTORE

Art. 30 – Ruolo ed attribuzioni	pag. 14
Art. 31 – Posizione e trattamento del Direttore	pag. 14

CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32 – Organizzazione dei servizi e degli uffici	pag. 15
Art. 33 – Personale	pag. 15
Art. 34 – Patrimonio	pag. 16
Art. 35 – Equilibrio di gestione	pag. 16
Art. 36 – Regolamentazione contabile e tesoreria	pag. 16
Art. 37 – Bilancio e conto	pag. 17
Art. 38 – Attività negoziale	pag. 17

TITOLO V
PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE – PARTECIPAZIONE

Art. 39 – Albo aziendale	pag. 18
Art. 40 – Accesso agli atti	pag. 18
Art. 41 – Rapporti col Terzo Settore	pag. 18
Art. 42 – Rapporti col volontariato e l'associazionismo	pag. 18
Art. 43 – Rappresentanze degli utenti	pag. 18

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 – Rinvio generale	pag. 19
Art. 45 – Modifiche statutarie	pag. 19
Art. 46 – Estinzione	pag. 19
Art. 47 – Adozione dei regolamenti	pag. 19

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

*Articolo 1
Origini*

1. L'Azienda Pubblica di servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle due IPAB:

a) Casa Protetta Albesani

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata dal cav. Antonio Albesani con testamento olografo in data 10 febbraio 1874 ed eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, già denominata "Ricovero Albesani", assunse la denominazione di "Casa Protetta Albesani" a seguito delle modifiche apportate alla propria carta statutaria, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n° 55 del 20 gennaio 1987.

b) Istituto Enrico Andreoli

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in Ente Morale come Ricovero per Impotenti al lavoro con Decreto Reale del 2 Marzo 1897 assunse, a ricordo del Dott. Enrico Andreoli (suo primo Presidente), la denominazione di "Istituto Enrico Andreoli" per decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1954.

*Articolo 2
Denominazione, sede e costituzione*

1. L'ASP deriva dalla trasformazione delle IPAB indicate all'art. 1, e assume la denominazione di : "AZALEA", acronimo dell'espressione: "AZienda ALbesani E Andreoli – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente".
2. L'ASP ha sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124 .
3. L'ASP "AZALEA" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008, che ha approvato anche lo Statuto originario.
4. Lo Statuto originario è stato modificato in puntuale applicazione della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12, recante "Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di azienda pubbliche di servizi alla persona".

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali, dalla legge regionale 12/2013 citata nel precedente art. 2, comma 4, e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II: FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE

Articolo 4
Finalità e principi

1. L'ASP persegue le finalità sottoelencate:
 - a) assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale, diurna e domiciliare integrata per persone anziane, con differenziati gradi di non autosufficienza, nonché per persone comunque fisicamente e/o socialmente svantaggiate;
 - b) accoglienza di minori e giovani adulti diversamente abili per gli aspetti fisici, sensoriali, psichici (con esclusione dei malati mentali) onde assicurare la massima acquisizione del grado di autonomia individuale possibile attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità (con interventi di carattere sanitario per l'handicap grave);
 - c) cura, educazione ed assistenza dei minori di ambo i sessi, senza famiglia o provenienti da famiglie disgregate e/o carenti sul piano educativo-economico nell'intento di offrire la possibilità di crescita e di sviluppo della persona, in ambiente idoneo (e ciò sino al completamento del progetto educativo);
 - d) accoglienza alloggiativa a donne prive di famiglia in disagiate condizioni socio-economiche nonché a donne che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiari problematici e/o pregiudizievole per la loro salute psico-fisica;
 - e) prevenzione e recupero di persone a rischio di emarginazione sociale;
 - f) prevenzione e recupero di persone affette da tossicodipendenza;
 - g) sostegno pratico e/o economico per persone comunque in difficoltà;

2. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi di cui al comma 1, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona;
4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività ai principi indicati nella legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 ed in particolare
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - c) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - d) favore per l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5
Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Ponente, che comprende i Comuni di Castel San Giovanni Agazzano, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino,.

CAPO III: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 6
Gestione dei servizi

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività istituzionali di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa; quando lo giustificano ragioni di convenienza economica e/o funzionale, l'ASP può avvalersi di gestori del cosiddetto "privato sociale".
2. L'ASP può stipulare contratti per acquisire beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate secondo la normativa regionale vigente.
4. L'ASP può partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi socio-sanitari e sociali con le forme e le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

5. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 7
Contratti di servizio

1. La produzione dei servizi e la fruizione delle relative prestazioni sono regolate da contratti di servizio, così come disciplinati dalle norme regionali vigenti in merito.
2. Il contratto di servizio disciplina, in particolare, i rapporti finanziari, gli obblighi reciprocamente assunti e le relative garanzie, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte del Comune.
3. Il contratto è stipulato fra l'ASP ed il Comune interessato; se concerne attività comportanti integrazione socio-sanitaria, il contratto viene sottoscritto anche dall'Azienda unità sanitaria locale.

TITOLO II
SOCI

Articolo 8
Soci

1. I Soci dell'ASP sono i Comuni di :

- 1.1 Castel San Giovanni
- 1.2 Borgonovo Val Tidone
- 1.3 Agazzano
- 1.4 Bobbio
- 1.5 Calendasco
- 1.6 Caminata
- 1.7 Cerignale
- 1.8 Coli
- 1.9 Corte Brugnatella
- 1.10 Gazzola
- 1.11 Gossolengo
- 1.12 Gagnano Trebbiense
- 1.13 Nibbiano
- 1.14 Ottone
- 1.15 Pecorara
- 1.16 Pianello Val Tidone
- 1.17 Piozzano
- 1.18 Rivergaro
- 1.19 Rottofreno
- 1.20 Sarmato
- 1.21 Travo
- 1.22 Zerba
- 1.23 Ziano Piacentino

2. I Soci di cui al comma 1 stipulano fra loro una convenzione nella quale sono definiti:
 - a. le quote da ciascuno rappresentate;
 - b. i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione;
 - c. i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione;
 - d. gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e. la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione
 - f. quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra Soci e non sia definito dal presente Statuto.

Articolo 9

Ingresso di nuovi Soci enti pubblici Territoriali

1. Con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3, potranno essere ammessi tra i Soci altri enti pubblici territoriali.
2. L'ingresso di nuovi soci comporta la revisione della convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.

Articolo 10

Recesso

1. I Soci non possono recedere dall'ASP prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua costituzione ovvero dalla successiva ammissione a Socio.
2. L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci e ad ogni Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno; il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta la ridefinizione delle quote stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.
3. Al Socio che recede vengono restituiti i beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti all'ASP, con eccezione dei beni delle Ipab di cui all'articolo 1 e di quelli derivanti dalle loro trasformazioni.
4. Al Socio recedente viene attribuita una quota del patrimonio acquisito dall'ASP nel corso della gestione (ad eccezione dei beni derivanti dalla trasformazione delle IPAB di cui all'art. 1) in ragione dell'ottanta per cento della sua quota di partecipazione; se detto patrimonio non è frazionabile si procede mediante conguaglio finanziario.

Articolo 11

Modificazione delle quote attribuite ai Soci

1. Le quote di rappresentanza di cui all'art. 8, comma 2, sono modificate in conseguenza del conferimento di beni, ovvero di servizi da parte dei Soci o a seguito di ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali ovvero a seguito di recesso dei Soci.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

*Articolo 12
Organi*

1. Sono organi dell'ASP
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) l'Amministratore Unico
 - c) l'Organo di Revisione contabile

CAPO I : DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

*Articolo 13
Composizione e durata in carica*

1. L'Assemblea dei Soci si compone dei rappresentanti dei Soci nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di rappresentanza, così come determinata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.
2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve risultare in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; tale delega può essere revocata in qualsiasi momento da chi ebbe a rilasciarla.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei Soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria; in questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
4. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Soci enti pubblici territoriali.

*Art. 14
Competenze*

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'ASP;
 - b. nomina l'Amministratore Unico e lo revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - c. formula, se l'Organo di Revisione contabile è monocratico, la terna dei nominativi da segnalare alla Regione, ovvero – se l'Organo è collegiale - nomina due componenti dell'Organo di Revisione contabile;

- d. definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità e i gettoni di presenza spettanti all'Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'Organo di Revisione contabile;
 - e. approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f. approva, su proposta dell' Amministratore Unico, in caso di perdita d'esercizio, il piano di rientro; nei casi di cui al successivo art. 24 , comma 3 lettera e), la perdita è ripartita su tutti i Soci in misura proporzionale alla quota di rappresentanza di cui ciascuno è portatore;
 - g. approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - h. delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i. delibera l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;
 - j. prende atto del recesso di Soci di cui al precedente art. 10;
 - k. adotta il proprio Regolamento di funzionamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 15 Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea viene da questa nominato a maggioranza nel proprio seno; il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea disciplina la durata dell'incarico e le cause e modalità di revoca dello stesso.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il componente con la più alta quota di rappresentanza o, a parità, il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea e sottoscriverne gli atti;
 - c) compiere – avvalendosi del Segretario – tutti gli atti necessari per istruire nonché per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) adottare ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Articolo 16 Convocazione e sedute

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al successivo art. 19.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare:
 - a. il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b. il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
3. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento:
 - a) su iniziativa del suo Presidente;

- b) quando ne sia fatta domanda da quattro dei propri componenti o comunque da un numero di Soci che rappresentino almeno il trentatré per cento delle quote di rappresentanza; nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare ed il Presidente ha l'obbligo di diramare le convocazioni entro venti giorni dal ricevimento;
 - c) su richiesta dell' Amministratore Unico.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, l' Amministratore Unico.

Articolo 17
Validità delle sedute e deliberazioni

1. Le sedute sono valide – in prima convocazione – con la presenza di almeno quattro componenti, che esprimano complessivamente, almeno il sessantasette per cento delle quote di rappresentanza; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso e comunque entro dieci giorni dalla prima convocazione, per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre dei componenti l'Assemblea che rappresentino comunque la maggioranza delle quote rappresentate in seduta; ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.
3. Sono approvate col voto favorevole di almeno quattro componenti che rappresentino comunque almeno il sessantasette per cento delle quote le deliberazioni riguardanti:
 - a. gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b. la nomina e la revoca dell' Amministratore Unico;
 - c. la nomina di due componenti dell'Organo di Revisione contabile nel caso del Collegio dei revisori, ovvero la designazione della terna di nominativi nel caso del Revisore unico;
 - d. le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e. l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;
 - f. il proprio Regolamento di funzionamento.
4. Per la nomina dell' Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.
5. I verbali delle sedute e delle deliberazioni adottate sono redatti e sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'Assemblea.
6. Sono pubblicizzate, con le modalità definite dalla Regione, le deliberazioni che approvano:
 - il piano programmatico,
 - il bilancio pluriennale di previsione,
 - il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di *budget*,
 - il bilancio consuntivo con gli allegati previsti dal Regolamento di contabilità.
7. Per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza assembleare dispone il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, di cui al successivo art. 19.

Articolo 18
Segretario

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un dipendente dell'ASP, designato stabilmente dal Direttore, sentito il Presidente dell'Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, ne svolge le funzioni il membro più giovane dell'Assemblea, assistito da un dipendente dell'ASP designato dal Direttore.

Articolo 19
Regolamento per il funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, adottato con la maggioranza di cui all'articolo 17, comma 3, che disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione e di recapito degli avvisi
 - b) la formulazione dell'ordine del giorno e la documentazione concernente i singoli punti da trattare
 - c) lo svolgimento delle sedute (appello – relazione – dibattito – dichiarazioni di voto – votazioni – proclamazione dei risultati)
 - d) la eventuale partecipazione di invitati
 - e) la verbalizzazione
 - f) le modalità di impulso e di controllo da parte dei singoli componenti
 - g) la pubblicazione degli atti assembleari.

CAPO II: DELL'ORGANO DI GESTIONE

Articolo 20
Composizione e nomina

1. L'Organo di gestione è composto da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea, fuori dal proprio seno e scelto fra coloro che siano in possesso di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, con particolare esperienza nella gestione di servizi sociali.
2. Non può essere nominato Amministratore Unico dell'ASP chi versi in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.
3. Sono ammesse candidature presentate da almeno quattro Soci, corredate da un curriculum dimostrativo del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, da conservare agli atti dell'ASP.
4. La nomina è fatta con voto palese e con la maggioranza di cui al precedente art. 17, comma 3.

5. L'Assemblea designa, altresì, che deve sostituire l'Amministratore Unico in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 21 Durata in carica

1. L' Amministratore Unico dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, che deve avvenire non oltre venti giorni dalla nomina assembleare; dopo la scadenza naturale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. L' Amministratore Unico è rinominabile per una sola volta, anche quando la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio a seguito della decadenza o della revoca del precedente Amministratore Unico.

Articolo 22 Decadenza, dimissioni e revoca

1. L' Amministratore Unico decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale; l'Amministratore Unico, inoltre, decade negli altri casi previsti dalla normativa regionale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncia entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.
3. L'Assemblea dei Soci adotta, con il *quorum* di cui all'art. 17, comma 3, l'atto di revoca dell'Amministratore Unico, nei casi e con le modalità e procedure previste dalla disciplina regionale.

Articolo 23 Surrogazione e obbligo di astensione

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dell'Amministratore Unico dimissionario o decaduto entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. L' Amministratore Unico che surroga quello anzitempo cessato per qualsiasi causa dalla carica dura in carica fino al termine del periodo in cui sarebbe rimasto in carica l' Amministratore Unico cessato.
4. L' Amministratore Unico è obbligato ad astenersi dal deliberare atti o provvedimenti nei quali abbia interesse personale egli stesso, il coniuge o suoi parenti entro il quarto grado o i suoi affini entro il secondo grado; se l'atto o il provvedimento è indifferibile, esso viene adottato – se conveniente per l'ASP – dal vicario dell' Amministratore Unico.

Articolo 24
Ruolo ed attribuzioni

1. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'ASP; sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP e in particolare alla esecuzione degli atti; partecipa, inoltre, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. L'Amministratore Unico è l'organo di gestione che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposte di modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) regolamenti organizzativi, gestionali e dei servizi;
 - d) nomina del Direttore;
 - e) proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio (nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste sono assunte dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza).
4. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 25
Convocazione e svolgimento delle sessioni deliberative

1. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico sono da lui stesso convocate o per proprio impulso o su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei Soci con l'indicazione degli argomenti da trattare; in tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Alle sessioni deliberative dell'Amministratore Unico partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
3. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico non sono pubbliche.

4. Di ogni sessione deliberativa è steso il verbale, costituito dalle singole deliberazioni, a cura di un Segretario; le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da altro dipendente da lui designato.
5. I verbali delle sessioni sono firmati dall'Amministratore Unico e da chi ha svolto le funzioni di segretario.

CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 Compensi e rimborsi spese

1. All'Amministratore Unico è corrisposta indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale; spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Articolo 27 Pubblicazione degli atti

1. L'elenco degli atti adottati dall'Amministratore Unico viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della sessione mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci.
2. La pubblicizzazione dei documenti contabili avviene nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale.
3. L'elenco degli atti adottati dall'Assemblea dei Soci viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della seduta mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.

CAPO IV: DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 28 Composizione, nomina e durata in carica

1. L'Organo di Revisione contabile è costituito di tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore all'importo stabilito dalla Regione; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.
2. L'Organo di Revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore all'importo di cui al comma 1; in questo caso il

Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci.

3. I componenti dell'Organo di Revisione contabile devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39; non possono essere nominati Revisori dell'ASP coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
4. L'Organo di Revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 29

Attribuzioni, funzionamento ed indennità

1. L'Organo di Revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-*bis* e 2409-*ter* del codice civile.
2. L'Organo di revisione contabile compie le verifiche trimestrali di cassa ed interviene – se invitato – all'Assemblea dei Soci; su invito dell'Amministratore Unico può partecipare alle sessioni deliberatorie dell'Organo di Gestione.
3. Ai componenti l'Organo di Revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

TITOLO IV NORME DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I: DEL DIRETTORE

Articolo 30 *Ruolo ed attribuzioni*

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore stesso; il Regolamento di organizzazione ne specifica i compiti e le attribuzioni;
2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi e tecnici dell'ASP.

Articolo 31
Nomina e trattamento del Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, entro quindici giorni dall'avvenuto suo insediamento, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione; la durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.
3. Durante la vigenza del suo incarico, questo non può essere revocato se non per giusta causa; i motivi della revoca devono essere contestati per iscritto dall'Amministratore Unico, con invito a presentare per iscritto ed entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni.
4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento organizzativo.
5. Il Direttore designa, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, chi, tra il personale dell'ASP, deve esercitare le funzioni vicarie in base a quanto stabilito nel Regolamento organizzativo; di tale designazione il Direttore informa l'Amministratore Unico.

CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 32
Organizzazione dei servizi e degli uffici

1. L'Amministratore Unico, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, a dettare gli indirizzi per l'organizzazione complessiva dell'ASP e per la programmazione gestionale delle attività.
2. Con gli atti di cui al comma 1 sono assegnate al Direttore le risorse per le diverse finalità gestionali, secondo l'articolazione complessiva dei servizi e degli uffici.
3. L'attività dell'ASP è informata a criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
4. L'attività aziendale si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, riservati al livello tecnico.
5. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili dei servizi e degli uffici nell'ambito del contingente di personale disponibile.

6. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che regola, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di reclutamento.
7. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui al successivo art. 33.

Articolo 33 Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB conserva, all'atto del trasferimento, la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione – ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 4 maggio 2001 n. 207 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali.
3. La struttura organizzativa aziendale dev'essere flessibile, indirizzata ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da raggiungere, aperta agli apporti specialistici esterni, e funzionalmente integrata.
4. Detta organizzazione deve essere improntata, per quanto riguarda le articolazioni, a criteri di piena autonomia, di puntuale funzionalità e di economicità di gestione e, per quanto concerne il personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 34 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili
 - a. di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1, al momento della trasformazione
 - b. conferiti in proprietà dagli Enti pubblici Soci dell'ASP impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali
 - c. acquisiti successivamente.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica, per ciascun bene, il Comune che si intende lo abbia conferito; indica, altresì, l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 35
Equilibrio di gestione

1. L'ASP informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dal presente Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio.
3. In caso di perdita di esercizio, l'Amministratore Unico presenta all'Assemblea dei Soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. f), una relazione che indica le cause ed i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Articolo 36
Regolamentazione contabile e tesoreria

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito Regolamento di contabilità, coerente con lo schema tipo di emanazione regionale.
2. Il servizio di cassa è svolto dal Tesoriere; il servizio di tesoreria è affidato dall'Amministratore Unico ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione e con le modalità stabilite nel Regolamento contabile.
3. I mandati di pagamento sono firmati dall'Amministratore Unico e dal Responsabile contabile ovvero dai rispettivi vicari; per le reversali d'incasso è sufficiente una delle due firme previste per i mandati di pagamento.

Articolo 37
Bilancio e conto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Ogni anno l'Amministratore Unico, entro il termine regolamentare, predispone il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea e lo correda della documentazione necessaria.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
4. Entro il termine previsto dal Regolamento contabile il Direttore presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, informandone l'Organo di Revisione contabile.

5. Gli adempimenti successivi per l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico e per l'acquisizione del referto dell'Organo di Revisione contabile e per l'inoltro all'Assemblea, con la documentazione prescritta, sono precisati nel Regolamento contabile.

Articolo 38

Attività negoziale e spese in economia

1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni, l'affidamento di servizi in genere.
2. Nello stesso Regolamento vengono determinate la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere direttamente in economia.

TITOLO V

PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE

Articolo 39

Albo aziendale

1. L'ASP pubblica i propri atti destinati alla generalità dei cittadini e gli avvisi ad un proprio albo istituito presso la sede legale dell'ASP.

Articolo 40

Accesso agli atti

1. Un apposito Regolamento detta le norme per l'accesso agli atti dell'ASP, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 41

Rapporti col Terzo Settore

1. L'ASP intrattiene con i soggetti riconducibili al Terzo Settore rapporti di collaborazione e di progettazione sociale.

Articolo 42

Rapporti col volontariato e l'associazionismo

1. L'ASP riconosce al volontariato organizzato la possibilità di collaborare con l'ASP per il conseguimento delle finalità elencate al precedente articolo 4.
2. Le organizzazioni accolte presso le strutture dell'ASP devono risultare iscritte negli appositi registri regionali o provinciali del volontariato e/o dell'associazionismo.

3. La collaborazione di tali organizzazioni con l'ASP è disciplinata da un'apposita convenzione, in cui vengono definiti gli obblighi e gli impegni reciproci.

Articolo 43
Rappresentanze degli utenti

1. L'ASP cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine a distribuzione, funzionamento e gradimento dei servizi sul territorio.
2. A tal fine l'ASP si impegna a :
 - a) promuovere assemblee e/o incontri con associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - b) realizzare pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'ASP e le migliori modalità di fruizione dei servizi;
 - c) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta.
3. L'ASP predispone periodicamente ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44
Rinvio generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di ASP nonché alle disposizioni in materia di autonomie locali, in quanto compatibili.

Articolo 45
Modifiche statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3 e sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 46
Estinzione

1. Poiché l'ASP ha durata illimitata, la sua estinzione è disposta dalla Regione, su conforme proposta deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
2. L'atto estintivo di cui al precedente comma 1 dispone per la liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 47
Adozione dei regolamenti

1. I Regolamenti di cui ai precedenti art. 24, comma 3, lett. c) - art. 32, comma 6 - art. 36, comma 1 - art. 38, comma 1 - art. 40, comma 1, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro diciotto mesi dalla data di costituzione dell'ASP.